



**Studio Mocrelli – Dottore Commercialista**  
Viale Verdi, 88/B  
23807 Merate (LC)  
Telefono: +39 039 5982029  
Fax: +39 039 9908118

**N.42**

**News per i Clienti dello studio**

**Del 17 dicembre 2021**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Nuova comunicazione preventiva di distacco transnazionale: chiarimenti ministeriali**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **nota 29.10.2021 n. 1659**, il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno **fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove comunicazioni preventive per i distacchi a catena** e per quelli di **lunga durata**, il cui obbligo va assolto - dal 2.11.2021 - utilizzando il **nuovo modello di comunicazione "UNI\_Distacco\_UE"**, introdotto dal DM 6.8.2021 n. 170. Uno dei chiarimenti di maggior rilievo arriva in relazione alle **fattispecie soggette al nuovo obbligo**, che non riguarda unicamente i distacchi di lunga durata (superiori ai 12 mesi) avviati ex novo, bensì anche quelli iniziati dopo il 30.7.2020 ma risultati in essere alla data di entrata in vigore del DM 170/2021 (10.8.2021), le **cui regole decorrono dal 2.11.2021**. In tali casi, la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni. Un altro chiarimento di rilievo riguarda invece le **ulteriori informazioni da indicare nella comunicazione** da presentare nelle ipotesi di **distacco c.d. "a catena"**. In questi casi, infatti, oltre ai dati identificativi del prestatore di servizi (agenzia di somministrazione), **dovranno essere comunicati anche gli elementi afferenti all'utilizzatore**, il quale, a sua volta, nell'ambito del distacco, procederà a distaccare in Italia il lavoratore, in ragione di un rapporto commerciale differente dalla somministrazione.

### **Premessa**

Con nota 29.10.2021 n. 1659, il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito alle **nuove comunicazioni preventive per i distacchi a catena e per quelli di lunga durata**, il cui obbligo va assolto, a decorrere dal 2.11.2021, utilizzando il **nuovo modello di comunicazione "UNI\_Distacco\_UE"**, introdotto dall'art. 3 del DM 6.8.2021 n. 170.

1



[www.studiomocrelli.it](http://www.studiomocrelli.it)  
[info@studiomocrelli.it](mailto:info@studiomocrelli.it)

## Tempistiche di presentazione del modello di comunicazione

Il modello "UNI\_Distacco\_UE" in questione è disponibile per i prestatori di servizi sul sito del Ministero del Lavoro all'indirizzo [servizi.lavoro.gov.it](http://servizi.lavoro.gov.it), e periodicamente aggiornato con decreto direttoriale. Operativamente, così come esplicitato all'art. 3 del DM 170/2021, il **prestatore di servizi invia una comunicazione con il modello "UNI\_Distacco\_UE" entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco.**

### Osserva

Tale comunicazione **può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.**

Inoltre, ogni variazione successiva alla predetta comunicazione **deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo**, sempre con il modello "UNI\_distacco\_UE".

### Osserva

La variazione della **data di inizio del distacco** deve essere comunicata **entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco.**

## Distacchi interessati dalla nuova disciplina

Un primo chiarimento di rilievo viene formulato in relazione alle **fattispecie soggette al nuovo obbligo**, che non riguarda unicamente i distacchi di lunga durata avviati ex novo, bensì anche **quelli iniziati dopo il 30.7.2020 ma risultati in essere alla data di entrata in vigore del DM 170/2021 (10.8.2021)**, le cui regole, come detto, decorrono dal 2.11.2021. In tali casi, spiega il Ministero, **la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni.**

### Osserva

Per definire la natura di lunga durata del distacco si dovrà tenere conto anche di **eventuali sostituzioni intervenute dal 30.7.2020 in poi.**

Restano **esclusi**, invece, tutti **i distacchi che si sono conclusi alla data di entrata in vigore del DM 170/2021.**

## Ulteriori informazioni in caso di distacco di lunga durata o a "catena"

A seguito di quanto disposto dal decreto, ai **dati già previsti per la comunicazione preventiva** di distacco si sono aggiunte ulteriori informazioni, quali:

- la **tipologia del servizio oggetto della prestazione** di servizi;
- le **generalità dei lavoratori** inviati in sostituzione e durata della sostituzione;
- i **dati identificativi del soggetto utilizzatore**, nel caso di distacco a catena;
- la **durata del distacco**, con precisazione della data di inizio e data di fine, con eventuale evidenziazione della notifica di lunga durata (superiore a 12 mesi ma inferiore a 18 mesi) o di eccedenza di lunga durata (superiore ai 18 mesi).

## Osserva

Tra le ulteriori regole di compilazione del modello, l'INL sottolinea la specifica **novità relativa alla tipologia di servizio**, oggetto di distacco transnazionale, ricordando che solo nell'ipotesi di somministrazione vanno indicate le ulteriori informazioni, previste per il c.d. distacco a catena.

In questi casi, infatti, oltre ai **dati identificativi del prestatore di servizi** (Agenzia di somministrazione), contraddistinto dal proprio codice univoco dell'azienda, attribuito dallo Stato di appartenenza a fini fiscali, previdenziali o simili, dovranno essere comunicati **anche gli elementi afferenti all'utilizzatore**, il quale, a sua volta, nell'ambito del distacco a catena, **procederà a distaccare in Italia il lavoratore**, in ragione di un rapporto commerciale differente dalla somministrazione.

## Osserva

Con **un'unica comunicazione sarà possibile inserire i dati di più lavoratori**, tenendo presente che la durata del distacco, nel suo complesso, **terrà conto di ciascun periodo temporale di distacco del singolo lavoratore**, oggetto di comunicazione, ove questi non coincidano tra loro.

Inoltre, ove la durata complessiva **superi i 12 mesi**, automaticamente **il sistema considererà il distacco come di lunga durata** (allo stesso modo, precisa la nota congiunta, qualora la durata ecceda i 18 mesi, il sistema evidenzierà che si tratta di un distacco che eccede i termini della "lunga durata"), **richiedendo una specifica motivazione**.

Sempre con riferimento ai lavoratori, **potranno essere comunicati più luoghi di svolgimento del distacco** e, inoltre, nella relativa sezione, **in caso di sostituzioni, potranno essere comunicati i dati identificativi dei lavoratori sostituiti**.

## Osserva

Tuttavia, in tale caso il distacco **non** potrà avere una **durata superiore a quella originariamente prevista per il distacco del lavoratore sostituito**.

Il Ministero e l'INL ricordano, poi, che gli **elementi ritenuti essenziali nelle comunicazioni** risultano essere sostanzialmente riconducibili a **tre macro aree**, relative:

- **al prestatore di servizi** (il codice identificativo e lo Stato di stabilimento);
- **al soggetto distaccatario** (codice fiscale azienda);
- **al lavoratore distaccato** (codice identificativo, Stato di nascita e cittadinanza).

Viene, infine, ribadito il principio secondo il quale la **notifica di lunga durata del distacco viene attribuita automaticamente** dal sistema ogni qual volta, in fase di comunicazione preventiva ovvero a seguito di proroga di un distacco originariamente di durata inferiore, **sia superata la soglia temporale dei 12 mesi**.

## Osserva

In caso di **proroga** occorrerà una comunicazione di **variazione da effettuarsi entro 5 giorni** dall'evento (art. 10 del DLgs. 136/2016).

### Regime sanzionatorio

Un ultimo aspetto riguarda il **regime sanzionatorio**.

Secondo quanto indicato nella nota in commento, restano ferme le **sanzioni amministrative** previste dall'art. 12 co. 1 del DLgs. 136/2016 **per il mancato rispetto**, da parte del prestatore di servizi, **degli obblighi di comunicazione** il cui importo **da 100,00 a 500,00 euro** è stato **umentato del 20%** ai sensi dell'art. 1 co. 445 lett. d) n. 1 della L. 145/2018 risultando, quindi, pari ad una somma **da 180,00 a 600,00 euro** per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

## Osserva

Resta, altresì, immutato **il limite complessivo fissato in 150.000,00 euro**, ai sensi dell'art. 32 co. 1 lett. d) della L. 234/2012 per tali sanzioni, cui risulta applicabile l'istituto della diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del DLgs. 124/2004.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

cordiali saluti